



COMUNE DI ZERMEGHEDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI ZERMEGHEDO AL 31-12-2018 - ART. 20 DEL DLGS 175/2016. PRESA D'ATTO D'ESITO DEL PROCEDIMENTO.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **09:00** , a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Straordinaria** di **Prima Convocazione**, sotto la presidenza del Sig, **ALBIERO LUCA** e la partecipazione del Segretario **FINELLI DOTT. PASQUALE**:

Eseguito l'appello è quanto segue:

ALBIERO LUCA

Presente

CRACCO SIMONE

**Presente in
videoconferenza**

MARINI LUCA

**Presente in
videoconferenza**

CASTEGNARO SARA

**Presente in
videoconferenza**

MAROCCOLO ILARIA

**Presente in
videoconferenza**

VOLPIANA MARCELLINO

**Presente in
videoconferenza**

LEONARDI ANDREA

**Presente in
videoconferenza**

MASTROTTO EMANUELA

**Presente in
videoconferenza**

COSTANTINI LUCIO RENATO

Presente

GIROTTI MANOLA

**Presente in
videoconferenza**

CASTEGNARO MARIKA**Presente in
videoconferenza**

Presenti n. 11 - Assenti n. 0

Il Presidente ALBIERO LUCA, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su istruttoria del competente ufficio tributi il Sindaco relaziona quanto segue:

PREMESSO che con la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 16/12/2019 si è provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2018;

CHE in sede di revisione periodica è stato stabilito, per singola partecipata, quanto segue:

1) Medio Chiampo Spa: mantenimento senza interventi di razionalizzazione in quanto la Società è affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Valle del Chiampo; eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria. Sussistono i requisiti di stretta necessità della Società alle finalità dell'ente e di svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4 (del TUSP - D. lgs 175/2016). Non ricorrono, infine, le condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP – D. lgs 175/2016;

2) Agno Chiampo Ambiente Srl: mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto la Società è affidataria in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Sussistono i requisiti di stretta necessità della Società alle finalità dell'ente e di svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4 del D. lgs. 175/2016. Non ricorrono, infine, le condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del D. lgs 175/2016;

3) Centro Interscambio merci e servizi - CIS Srl: liquidazione in quanto la Società è inattiva e non più operativa. La Ditta è già in liquidazione ed in concordato preventivo;

4) Viveracqua Scarl: (partecipazione indiretta) mantenimento senza interventi di razionalizzazione in quanto è una Società cooperativa consortile e costituisce un'articolazione organizzativa comune delle associate. La partecipazione è ritenuta fondamentale poiché si tratta di società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende di gestione del servizio idrico integrato, con la principale finalità di creare sinergie tra le imprese ed ottimizzare e ridurre i costi di gestione. Non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitate dalle partecipanti, bensì mero strumento attraverso il quale le partecipanti perseguono i fini loro propri;

DATO ATTO CHE il piano non ha previsto interventi di razionalizzazione relativi al contenimento dei costi o cessioni/alienazioni di quote;

CHE relativamente a Centro Interscambio merci e servizi - CIS Srl: liquidazione e concordato preventivo, si rendono necessarie le seguenti precisazioni:

a) la relativa assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione;

b) con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014 depositato in data 14.07.2014 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, termine infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017;

c) che ad oggi nulla è stato comunicato agli enti partecipati circa il proseguo della procedura;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, il provvedimento di revisione periodica è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto tramite la piattaforma

“Conte” in data 30 gennaio 2020 ed è stato inviato alla struttura per l’indirizzo, il controllo ed il monitoraggio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - dipartimento del Tesoro in data 28.07.2020;

RITENUTO quindi di prendere atto dell'esito del procedimento successivo all’approvazione del provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Zermeghedo, dando atto che è tutt'ora in itinere il procedimento di liquidazione e concordato preventivo della Società C.I.S. Srl;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l’articolo 42, comma 2, lett. e), del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, i pareri:

- di regolarità tecnico del Responsabile dell’area Finanziaria;

- di regolarità contabile del Responsabile dell’area Finanziaria;

si propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue:

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di prendere atto dell'esito del procedimento successivo all’approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31/12/2018 delle partecipazioni societarie del Comune di Zermeghedo dando atto che per la società Cis srl in liquidazione e concordato preventivo si rendono necessarie le seguenti precisazioni:

a) la relativa assemblea in data 12.11.2012 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 del codice civile e di porla in liquidazione;

b) con successivo provvedimento del Tribunale di Vicenza in data 03.07.2014, n. 36/2014 depositato in data 14.07.2014 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, omologato in data 20.03.2015 – che prevedeva 30 mesi di tempo, termine infruttuosamente scaduto il 22 ottobre 2017;

c) che ad oggi nulla è stato comunicato agli enti partecipati circa il proseguo della procedura;

3) di approvare, quindi, e fare propri i risultati dell’attuazione del Piano di revisione ordinaria delle società 2018.

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata.

Con separata e successiva palese votazione, che dà il seguente esito:

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi applicazione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 36 del 21-12-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
ALBIERO LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario GENERALE
FINELLI DOTT. PASQUALE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.